

CXX.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Congedo — Discussione del progetto per modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 concernente il Monte delle pensioni per gl'insegnanti delle scuole elementari — Considerazioni del senatore Marescotti e risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione di tutti gli articoli del disegno di legge dopo osservazioni del senatore Majorana-Calatabiano all'art. 6, e del senatore Bargoni, relatore, ai quali risponde il ministro della istruzione pubblica — votazione a scrutinio segreto del progetto stesso e di quello ieri approvato pel riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli, dichiarata nulla per mancanza del numero legale — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle 2 e 30 pom.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica. Più tardi intervengono i ministri delle finanze e della guerra.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Puccioni domanda un congedo di 20 giorni per affari urgenti.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per il riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli, ma, se il Senato lo consente, a me

parrebbe più conveniente invertire l'ordine del giorno ed iniziare la discussione del progetto per modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 concernente il Monte delle pensioni per gl'insegnanti delle scuole elementari. Così in questa stessa seduta si potrebbero votare a scrutinio segreto ambedue i progetti di legge.

Nessuno facendo obiezioni, l'inversione dell'ordine del giorno s'intende accettata.

Avverto i signori senatori presenti di non allontanarsi, perchè si possa poi procedere alle due suddette votazioni a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge per « Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole elementari » (N. 136).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 concernente il Monte delle

pensioni per gl'insegnanti delle scuole elementari.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 136).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Marescotti.

Senatore MARESCOTTI. Sebbene io abbia firmato la bellissima relazione fatta dal mio collega onor. Bargoni, non mi sono interdetto di fare qualche osservazione alla quale non poteva la relazione giungere.

E mi muove a fare qualche osservazione l'importanza grandissima - a mio vedere - della legge; poichè questa legge fa parte di quella serie di leggi che chiamiamo sociali, e che sono oramai in tutti i paesi civili ordinate dagli Stati onde far fronte al socialismo popolare. La legge sociale non è il socialismo, poichè il socialismo è organizzato dal popolo, ed ha per base l'egoismo individuale. Infine è la lotta per l'esistenza, che si manifesta subito che le famiglie animali si sentono libere. Invece la legge sociale è una organizzazione ideata dallo Stato, dall'uomo di governo, dall'amministrazione pubblica, onde contrapporre un'organizzazione civile, che tenga in freno quest'organismo, e lo modifichi, e lo appaghi fin dove è possibile. Ed è un'organizzazione basata nella giustizia, tanto che abbiamo poi di fronte all'egoismo popolare la giustizia sostenuta dalla autorità, che presenta essa giustizia dinanzi agli occhi della cittadinanza. Così una legge sociale, perchè sia buona, dev'essere basata sulla giustizia. Infatti noi stessi abbiamo discusse alcune leggi sociali a cui abbiamo dovuto fare una fredda accoglienza perchè non erano basate sulla giustizia; la presente legge invece è basata sulla giustizia, poichè non si può dubitare da nessuno che non sia giusto che la società sostenga la vecchiaia di uomini che hanno dato alla società stessa tutte le loro forze.

Però una tale giustizia è fondata sopra una tavola aritmetica; la quale si dimanda, se giungerà ad adeguare le pensioni ai bisogni di quella classe di cittadini a cui vogliamo volgere la nostra attenzione. Questo è il concreto. In-

tanto questa legge ha certe analogie con la grande legge che si discute oggi nel Parlamento germanico. Là si tratta di dare la pensione a tutti gli operai, e si vuole che ogni operaio che arrivi a 70 anni, quando abbia fatto il suo deposito, la sua ritenuta al Monte delle pensioni, abbia una pensione propria.

E qui del pari si tratta di dare la pensione ai maestri elementari, richiedendo pure da essi una ritenuta al Monte delle pensioni, una pensione proporzionale dopo 25 anni di servizio; e a 70 anni una pensione tale che equivalga allo stipendio.

Ora, o signori, dobbiamo riflettere che se l'operaio è sicuro, non avendo infortuni nel lavoro, di poter lavorare sino a 70 anni, perchè il suo lavoro si presenta nuovo ogni giorno e a così dire ravviva in lui le forze, invece pel maestro elementare non si avvererà ciò, poichè il suo lavoro è monotono, inatto a ravvivare la di lui energia. Il maestro elementare non potrà, a mio avviso, giungere ai 70 anni insegnando ogni giorno le stesse cose.

Io per molti anni ho praticato le scuole elementari, quando ero designato dal Municipio di Bologna alla sorveglianza dell'istruzione, e non ho veduto nelle scuole un maestro vecchio. O se l'ho veduto quasi mi destava ripugnanza. E perchè?

Perchè l'ufficio a cui è ridotto l'insegnante elementare è talmente pedante e, quasi direi, falso, che a me pareva cosa affliggente se una persona lo sostenesse per trenta o quaranta anni.

Dunque, se si voglia che il maestro elementare arrivi, non dirò ai 70, almeno ai 60 anni, insomma ad età tale da poter avere una pensione quasi equivalente al suo stipendio, che cosa bisogna fare?

Qui l'onorevole ministro comprenderà che io colgo questa occasione per parlare un poco dell'organizzazione dell'istruzione elementare, materia che si attaglia benissimo allo scopo che ci prefiggiamo con questa legge; si attaglia benissimo alla tavola aritmetica che abbiamo sotto gli occhi; qualora noi vogliamo che essa tavola sia non teorica, altresì pratica e utile materialmente.

Dunque che cosa bisogna fare? Ecco un'altra cosa concreta da fissare.

Bisogna, a mio giudizio, che l'insegnamento

si aggiri sopra degli organismi vivi, non sopra degli organismi sterili o morti, poichè a ripetere di continuo ammaestramenti, da cui non sorgano applicazioni immediate e nuove, un uomo si stanca, nè può durare per lustri e lustri in un'opera simile.

Bisogna, ripeto, portare l'istruzione del popolo sopra agli organismi vivi, e due soli sono gli organismi vivi, quello della natura dalla quale nasce l'uomo fisico, quello della società dalla quale nasce il cittadino.

Là hai l'egoismo, qua la giustizia; l'egoismo e l'altruismo; i due organismi sopra cui si dovrebbe istruire il popolo, per formare la sua coscienza, e la sua personalità.

Tali nozioni, dirò organiche, si dovrebbero informare appunto in quell'istruzione che abbiamo resa obbligatoria, perchè? Perchè la vorremmo atta a illuminare la coscienza umana: onde il popolo cessi di ribellarsi alla società, e conosca alla perfine qual parte esso abbia nell'organismo sociale.

Questi due libri vorrei io che primeggiassero nelle scuole elementari: cioè quello che delinea l'organismo della natura e quello che delinea l'organismo della società.

Non tanti libricoli, perchè basterebbero i due da me indicati per tutte le scuole elementari.

I due organismi e della natura e della società sono vivi; e da essi germogliano idee e pensieri capaci a ringiovanire in certa guisa, ogni anno il maestro.

Il maestro dopo 20 anni d'insegnamento potrebbe dire: insognerò anche per altri 20; poichè la materia che insegno non è fatta da oggetti particolari, sibbene da organismi complessi che via via si svolgono e si trasformano.

Se ho fatto qualche accenno alle imperfezioni dell'istruzione elementare presente non è certo diretto al ministro dell'istruzione pubblica, il quale, giunto da poco tempo al Ministero, non può tenersi responsabile di quanto si è praticato finora.

Anzi debbo tributargli lode per aver risuscitato la presente legge e d'averla impressa quell'efficacia che non aveva ricevuto dai suoi antecessori.

È un merito anche del Ministero dell'istruzione pubblica l'aver trent'anni fa ideato e proposto il Monte delle pensioni per una categoria

d'impiegati così numerosa, com'è quella degli insegnanti elementari.

Da trent'anni questo nostro Ministero ha precedato le proposte che si fanno ora in Germania e che si andran facendo altrove; se non che, come tutte le cose esordienti, il nostro Monte delle pensioni comparve imperfetto; quindi reputo a un merito del ministro l'averlo ripigliato e perfezionato.

Il Monte delle pensioni è un organismo che a me ha recato una grande soddisfazione. Io non ci vedeva il modo di dare una pensione a gente che guadagna poco; invece il ministro ha risolta la tesi. E come?

In un modo semplicissimo.

Il maestro deposita il tre per cento ogni anno del suo medio stipendio di 90 lire circa al mese; il comune aggiunge il cinque per cento; vengono dopo gli interessi composti.

Infine i morti lasciano ai superstiti il loro, e quindi si forma un patrimonio, li quale al fine di 25 anni può dare al maestro una discreta pensione.

Però dicevo, e ripeto, che la pensione, dopo 25 anni, è tenue: e se realmente questa legge dovrà essere favorevole al maestro elementare, bisognerà che egli abbia la forza d'insegnare non 25, ma 40 anni, e che egli abbia la forza non di restare nella scuola fino ai 40, ma fino ai 60 o ai 70 anni. In tal caso la legge sarà efficace.

Io ho dunque presa la parola, non per modo accademico, ma perchè questa legge torni praticamente utile. E credo avere accunato di quelle idee sociologiche che hanno d'uopo di internarsi in tutte le disposizioni governative pubbliche, giacchè oggi la sociologia, e non l'accademia, deve regolare i provvedimenti delle nazioni e degli Stati, se si vuole che abbiano una base salda e diano frutti a quel popolo che oggi rumoreggia intorno a noi. Il popolo vuole avere soddisfazioni equivalenti agli sforzi che egli fa per la società, e vuole vedere il destino che crede di dover conseguire in questa società.

Io non seguo l'accademia, ripeto, ma espongo idee, pensieri, istituzioni, che, se non si interneranno nei provvedimenti pubblici, essi provvedimenti dovranno giudicarsi, o non adeguati ai tempi, o non adeguati agli scopi loro.

Ma vengo ad un'altra specie di osservazioni.

Essendo intervenuto ad un Congresso di maestri elementari, tenutosi a Bologna, ho udito che si voleva forzare la mano, e permettetemi la parola, forzare la mano al signor ministro affinché assumesse la istruzione elementare nazionale, e può essere che non si tardi a vedere questo disegno di legge: « tutte le scuole elementari obbligatorie sono amministrate dal Ministero della pubblica istruzione ».

Ora, in questa legge trovo assimilate le scuole obbligatorie agli asili infantili, e confesso che mi sembra cosa tanto irragionevole, che non posso a meno di rivolgere le mie osservazioni al ministro.

Che cosa vi prefiggete colla scuola obbligatoria?

Vi prefiggete di creare una personalità nel popolo e di aprire la porta alla sua energia; una personalità che senta quella propria indipendenza a cui le moltitudini aspirano ora. Vi prefiggete di diffondere tali conoscenze che rendano atto l'uomo del popolo a condursi da sé. Vi prefiggete di fare un uomo autonomo, che confidi nella propria energia, onde deve, lottando, vincere la guerra per l'esistenza e arrivare alla meta della sua vita.

Che cosa è l'asilo? L'asilo cancella la personalità e la sottopone all'umiliazione della carità; illude il proletario, dicendogli: genera figliuoli a tuo piacere, li raccolgo io, li sorveglio io, li vesto io, gli do io la minestra ogni giorno. Illude il discepolo, a cui sembra dire: tu hai diritto ad esser mantenuto dalla società: vedi che qui appunto si comincia a darti il primo pane.

L'asilo poggia sopra un concetto al tutto diverso da quello della scuola elementare obbligatoria.

Io non dico che i maestri, i quali si associano ad un istituto di previdenza, come quello del Monte delle pensioni, non facciano cosa buona, ma ciò che non mi pare buono si è che gli asili siano pareggiati alle scuole obbligatorie. E se l'onor. ministro dovesse giungere al punto cui ho accennato, di rendere governativa l'amministrazione delle scuole obbligatorie, non vorrà assimilar esse scuole agli asili, poichè, secondo il mio avviso, allontanerebbesi lo scopo, quasi direi, offuscherebbesi il carattere della scuola popolare, perchè lo implicherebbe nella beneficenza, che è tutt'altra cosa

che la scuola obbligatoria, dove ogni cittadino paga il suo tributo e dove si crea l'uomo indipendente. L'asilo, io lo ripeto, mantiene il tapino, il che per me presenta una beneficenza corruttrice.

Dunque la mia conclusione è semplice. Non confondete la scuola popolare obbligatoria coll'asilo infantile.

Non moltiplicate i libri sentimentali e pedanti che corrono adesso per le scuole elementari. Preferite due libri, uno che additi l'organizzazione della natura a cui si radica l'egoismo umano che dobbiamo correggere, l'altro che additi l'organizzazione della società a cui si abbarbica la giustizia.

In questa guisa allevaremo uomini che conosceranno sè stessi, e rispetto alla natura automatica, e rispetto alla giustizia morale.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io compio volentieri il gradito ufficio di ringraziare il Senato per la propizia sollecitudine onde ha accolto questo disegno di legge; di ringraziare il suo Ufficio centrale e l'espertissimo relatore che lo ha confortato con una relazione così chiara e così efficace, e ringraziare eziandio l'onor. senatore Marescotti, poichè oggi in sostanza ha affermato come il presente disegno di legge abbia per fondamento la stretta giustizia sociale, e come esso altro difetto non abbia tranne quello di non corrispondere abbastanza agli scopi che ha in mira di conseguire.

Difetto questo che non dipende certamente dagli intendimenti del Governo e del Parlamento, ma dalle condizioni della pubblica finanza che vogliono essere tenute in conto, qualunque sia il problema che si imprende a risolvere.

Il desiderio di far più del possibile ha impedito per troppo lunghi anni dal 1859 in poi di istituire la Cassa delle pensioni per gl'insegnanti elementari che oggi vogliamo rinvigorire nella sua costituzione, ampliare, almeno per un tempo non troppo remoto, in ordine ai suoi benefici effetti.

È meglio far qualche cosa che nulla. Così parve dieci anni or sono al Parlamento italiano.

Nè sono, del rimanente, senza nuovi e notabili vantaggi per gl'insegnanti le disposizioni del presente disegno di legge.

Il senatore Marescotti ha detto che l'istituzione della quale parliamo è parte di quell'ordine di provvedimenti governativi cui vuolsi dar nome di legislazione sociale. Io non lo seguirò nel definire l'indole di questa legislazione, la quale, per vero dire, ha dei confini molto indeterminati e molto estesi, perchè sarebbe difficile il dimostrare nel corso dei tempi quali leggi non abbiano avuto per iscopo, insieme colle funzioni dello Stato, la condizione di coloro che lo compongono. Nè so se nella vita dei popoli siasi mai verificato il concetto ideale di un ordinamento sociale, di uno sviluppo delle sociali energie senza l'intervento dello Stato ad avvalorare, ad accrescere gl'impulsi e gli elementi dell'opera individuale.

Io capisco sotto quale punto di vista una Cassa di pensioni governativa possa considerarsi come frutto di quella che modernamente e inesattamente si dice legislazione sociale. Ma ciò può avvenire quando una Cassa governativa delle pensioni sia ordinata, con intenti di sociale soccorso, di giustizia sociale, se vuolsi, a vantaggio di persone che non lavorano direttamente in servizio dello Stato. Ma quando si tratta di un servizio reso allo Stato, la pensione è parte di remunerazione previdente, non ha il carattere di quelle istituzioni sociali cui mi parve alludesse l'onor. senatore Marescotti.

E il servizio che i maestri prestano è servizio che può considerarsi fra quelli prestati direttamente allo Stato, e verso i quali il Governo ha diretti e propri doveri da compiere. Se l'istruzione popolare è una funzione degli Stati civili, coloro cui è affidata vanno compresi fra i migliori cooperatori dell'azione governativa e i Governi debbono con sollecitudine pensare ad essi e favorirne i legittimi voti.

In questi casi la pensione non è dono o largizione dello Stato, è semplicemente un istituto inteso a congiungere la previdenza individuale, alimentata dal possibile risparmio obbligatorio con una parte di retribuzione, che invece d'essere data come stipendio, è conferita come contributo pel cumulo delle pensioni.

Quando si tratta degli impiegati del Governo, questo contributo è tutto a carico dell'erario; quando si tratta degli insegnanti elementari, è

in parte a carico dell'erario, in parte a carico dei comuni, o in taluni casi delle provincie.

Ma io non ho a discutere con l'onor. Marescotti, perocchè egli a critica di questa legge ha solo osservato, che la pensione diviene sufficiente quando il maestro ha tali anni di età e deve aver continuato per tanti anni nell'ufficio suo, da potersi ritenere come di assai rara applicazione l'ipotesi più favorevole, esposta nello specchio che a questa legge andrà unito.

Anche prima che siffatta ipotesi si avveri, non sono per certo laute le pensioni promesse ai maestri, nè quali noi le vorremmo, ma pure rappresentano pur sempre un sollievo, una certa sicurezza di condizioni meno desolanti, meno ristrette per l'esistenza dei maestri nei vecchi anni od anche in quelli prossimi alla vecchiaia; e così agli anni più tristi degli insegnanti elementari un qualche conforto si comincia ad apprestare.

E qui cade in acconcio il ripetere che il presente disegno di legge mira a migliorare la condizione dei maestri rispetto al conseguimento della pensione.

E poichè piacque alla Camera dei deputati, molto saviamente ed opportunamente, di non scemare i contributi dei comuni, si potranno per avventura introdurre altri miglioramenti, dopo che si sarà preparata la Cassa delle pensioni per le vedove e per gli orfani, grandissimo beneficio, la cui effettuazione questa legge incomincia ad iniziare.

Ma il senatore Marescotti ha detto cosa che va rilevata quando osservò che il maestro potrà validamente insegnare per molti anni, ed arrivare ad una tarda età nell'adempimento dell'ufficio suo, purchè questo ufficio divenga meno grave e meno oppressivo pel suo organismo fisico e intellettuale.

Oggi, a parer suo, i vincoli e i modi di siffatto ufficio sono tali che esso riesce a chi l'esercita più faticoso di quanto possa essere il lavoro nelle professioni nelle quali gli operai adoperano meno affievolite le proprie forze.

Lasciamo il paragone, ma vero è che l'onorevole senatore afferma cose che bene corrispondono all'indirizzo educativo, ai metodi didattici cui oggi deve informarsi la scuola in ogni grado d'insegnamento, a cui deve essenzialmente informarsi la scuola elementare, la scuola

popolare. È passato il tempo dei sistemi monacali, dell'impero delle pedanterie, le quali opprimevano lo spirito, e comprimavano le energie fisiche delle giovani generazioni; le quali nuocevano del pari alle facoltà e alla vigoria morale e fisica degli insegnanti.

Ben a ragione egli disse che da due grandi insegnamenti deve essere costituita la scuola popolare: l'uno rivolto all'organismo della natura, l'altro all'organismo della società. E simile concetto informa i recenti programmi, le istruzioni onde furono accompagnati, il metodo nuovo che vogliamo introdurre nelle scuole italiane.

Lo studio delle cose vive, l'osservazione della natura, la scienza della realtà, ecco ciò che deve svolgere l'intelletto dei giovinetti, ricreando lo spirito con dimostrazioni sperimentali, colla grande poesia della conoscenza positiva delle cose.

L'insegnamento rappresentativo, graduale, reso agevole coll'immagine degli oggetti, accompagnato con geniali passeggiate e con la ginnastica educativa, non stanca le forze degli alunni e dei maestri, ma si invece le rinfranca.

L'altro principio fondamentale cui l'onorevole Marescotti vuole indirizzata la scuola popolare è quello dell'organismo sociale.

L'educazione forte e sincera del sentimento nazionale deve dare alla patria buoni cittadini. Ed anche per questa parte le norme prescritte dal Governo sono conformi a quelle da lui tracciate.

L'insegnamento della storia nazionale fu notabilmente esteso: la scuola, fin dai primi anni, non solo deve far amare idealmente la patria, ma deve farne conoscere, almeno sommariamente, le storiche vicende, in ispecie rispetto a quei fatti che sono la gloria del patriottismo italiano, e dai quali derivano i virtuosi propositi e le generose ispirazioni.

Non è coi libri che simili insegnamenti si possano dare colla desiderata efficacia, e il fare scrivere per essi acconci libri di testo non gioverebbe all'uopo. Purtroppo numerosi e diversi sono i libri di testo che corrono per le nostre scuole. Fissare libri di testo obbligatori per tutte le scuole italiane non è compito che il Governo possa adempiere bene, assecondando quanto basti il moto della scienza pedagogica,

e il libero sviluppo d'un insegnamento davvero reale e vivo.

La scuola moderna chiede ai suoi metodi l'osservazione spontanea e continua rispetto alle cose e rispetto alla educazione dei sentimenti va oltre il racconto dei fatti e l'autorità dei precetti e si affida essenzialmente alla virtù del commento morale e patriottico, all'esempio della disciplina e della vita degna ed operosa degli insegnanti.

L'onor. Marescotti ha pure discorso degli asili infantili; e con un periodo molto colorito ci ha ricordato che cosa debba essere la istruzione obbligatoria. La istruzione popolare in una nazione civile deve essere, onorevoli signori, quel complesso di scuole e di istituti che accompagnano le nuove generazioni dal primo svolgersi del pensiero e dell'animo fino al punto in cui il giovinetto ha acquistata la somma delle cognizioni necessarie per avere coscienza d'uomo, per poter adempiere i doveri di cittadino, per trovarsi fornito di quegli elementi di istruzione primaria che deve assolutamente possedere chi vive nella moderna società.

Nell'asilo infantile comincia il primo periodo dell'istruzione popolare, la quale dall'asilo prosegue nelle scuole elementari quali oggi noi le abbiamo, e deve compiersi in una scuola popolare superiore destinata a compiere l'opera della scuola elementare. Siffatta scuola popolare superiore non è ancora in Italia, ma ad essa mirò il legislatore quando definì i requisiti d'istruzione necessari per esercitare i diritti dell'elettorato.

Le condizioni del bilancio ritardarono l'opera educatrice, moralmente e politicamente educatrice, che il Governo deve compiere colla scuola primaria popolare. Ma dobbiamo aver sempre gli occhi alla meta e fare assiduamente quanto più è possibile per raggiungerla.

L'asilo infantile non è un istituto prettamente di beneficenza, quale è sembrato all'onor. senatore Marescotti. Quest'Assemblea rammenterà ancora le dotte ed eloquenti discussioni che in essa, non è gran tempo, ebbero luogo rispetto all'indole ed all'ordinamento degli asili infantili.

Se la beneficenza conserva fruttuosamente nell'asilo infantile la parte sua, va ogni di più, prevalendo in esso quell'indole speciale di metodi e quel nuovo indirizzo, che sono propri dei giardini d'infanzia. Si deve aprire la mente del

fanciullo all'istruzione, ricreandolo; si deve educare l'animo colla bontà e coll'amore sagacemente virtuoso.

Uno stesso metodo deve seguirsi così nell'asilo, come nella scuola elementare: il metodo più conforme all'umana natura e meglio acconcio allo sviluppo delle umane facoltà.

Il giardino d'infanzia è didatticamente il vero asilo infantile dei nostri giorni. E l'opera del Governo è rivolta a sovvenire gli asili infantili trasformandoli gradatamente, per quanto sia possibile, in giardini d'infanzia.

A quest'intento si istituiscono apposite scuole normali. Quella di Napoli, opera dovuta all'iniziativa privata, cui lo Stato perge il suo concorso, già diede ottimi risultati. Altri eguali se ne attendono da Torino, da Roma, da Pistoia, da altre città italiane.

Il giudizio che l'onor. senatore Marescotti reca sugli asili infantili, mi conceda di dirglielo, non troverà molte adesioni. Voglia ripensarlo e lo riconoscerà eccessivo e immeritato dagli asili, o sia che voglia considerare i nuovi giardini od anche aver solo in mente gli asili d'infanzia che il nostro Aperti ha istituiti, che da tanti anni la pubblica beneficenza pietosamente e generosamente sorregge.

Da seme italiano germogliarono i metodi che oggi ci tornarono, quasi novità per gli ignari, con nomi e cogli esempi di altri paesi. L'asilo italiano non fu mai, generalmente parlando, nè un ospizio di piccoli mendichi, nè una scuola in cui fossero schiacciate le facoltà del fanciullo nell'espansione del primo loro sviluppo.

Nè io penso che si debba bandire dagli asili infantili l'opera della carità, perchè è opera d'intelletto e d'amore, la quale anche socialmente giova alla mutua educazione e alla sincera concordia delle diverse classi sociali.

La sollecitudine del ricco pei figli del povero, il trovarsi nei primi anni della vita sui medesimi banchi, intorno al medesimo desco bambini di diverse condizioni sociali, o io m'inganno, o sono fatti bene augurati, d'onde derivano salutarî benefizi d'ordine sociale e politico.

Occorrono buoni insegnanti e buoni metodi, ma allato ad essi sarà sempre proficua l'attenta liberalità, la vigilanza amorosa della carità ispirata da vera sapienza civile.

Ad ogni modo questa legge non si occupa

degli asili infantili se non per un giusto favore verso coloro che in essi insegnano, e mi pare che a questo riguardo l'on. Marescotti consenta nelle disposizioni dalla legge stessa proposte.

Solo egli volle trarne occasione per percorrere con qualche ampiezza il campo delle materie relative all'istruzione primaria, ed io ho quindi creduto dover mio non lasciare senza risposta alcune delle sue osservazioni.

Non precorriamo l'avvenire; le condizioni della pubblica finanza ci avvertono che conviene limitarci strettamente e positivamente a quanto è oggi possibile fare. Ma qualunque sia la soluzione che l'avvenire riserba al governo e all'ordinamento dell'istruzione popolare, voglia concedere l'onor. Marescotti, che anche agli asili infantili, riformati come si conviene nei loro metodi e dotati di buoni insegnanti, sia promesso quel posto che giustamente è ad essi dovuto.

Pongo fine alle mie parole ringraziandolo nuovamente del voto che, nonostante i suoi dubbi e le sue preoccupazioni egli dà a questa legge, la quale recherà non solamente dei benefici economici alla classe degli insegnanti, e darà sempre più sicuro vigore all'istituzione delle pensioni che li riguarda, ma avrà eziandio un ottimo effetto sollevandone l'animo. La benemerita falange, che nelle nostre scuole primarie lavora incessantemente per preparare alla grandezza ed alla prosperità della patria nuove generazioni patriottiche ed istruite, si persuaderà, che se gravi sono le sue fatiche e spesso male apprezzate e troppo scarsamente retribuite, se lo Stato italiano non può corrispondere a tutti i suoi voti, è però schietto e vivo ed efficace nel Parlamento e nel Governo il proposito di fare quanto più è possibile, perchè essa eserciti serenamente e zelantemente la sua missione, trovandosi in angustie minori di quelle onde oggi è travagliata e sentendo meno crucciose le previsioni della desolata vecchiaia.

Nè solo alla vecchiaia degli insegnanti provvede questa legge, ma inizia un nuovo soccorso per le loro vedove e per i loro orfani. Piacciavi considerare, signori senatori, quale buona novella arrechi così questa legge agli insegnanti elementari e alle loro famiglie e sentirete, che sono certo, concedendo ad essa il vostro voto favorevole, la persuasione di far

cosa giusta, utile per le nostre scuole e politicamente opportuna.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARESCOTTI. Io ringrazio il signor ministro l'aver posto, se non altro, benevolo l'orecchio alle parole che ho avuto l'onore di pronunciare. E qui sono lontano dal venire a una discussione accademica sopra agli asili infantili, o sopra all'istruzione elementare obbligatoria.

Intanto ho toccato cose che meritano di essere svolte anche dal signor ministro ampiamente.

Però io debbo fare un augurio, ed è questo, che l'istruzione popolare abbandoni il campo del cuore sentimentale, e passi nel campo dell'intelligenza riflessiva.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Monte delle pensioni per gl'insegnanti pubblici delle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, istituito colla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª) è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato e amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali è considerato come Amministrazione dello Stato.

È aperta la discussione su quest'art. 1.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il patrimonio del Monte delle pensioni è formato:

- a) dal contributo dei comuni;
- b) dal contributo degli insegnanti;

c) dai contributi dello Stato e delle provincie;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

e) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

(Approvato).

Art. 3.

Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di cinque centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti alle scuole obbligatorie ad essi assegnate, anche se mantenute da altri in loro sgravio, alle scuole facoltative e ai direttori e sotto-maestri.

Lo stipendio dei direttori sarà calcolato in cifra eguale a quella dello stipendio massimo legale assegnato nelle scuole, alle quali sono addetti.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo, purchè non superiori a quelli delle scuole rurali di ultima classe.

Lo stesso contributo di cinque centesimi sarà dato dalle provincie e dallo Stato per le scuole che essi mantengono.

(Approvato).

Art. 4.

Il contributo annuo degli insegnanti è stabilito nella misura di tre centesimi dell'ammontare degli stipendi calcolati nei modi indicati nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 5.

I Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre per ciascuna provincia l'elenco dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti.

Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli comuni e all'Amministrazione della

provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella tesoreria dello Stato una volta all'anno nel mese di maggio, salvo diritto di rivalsa verso gli insegnanti pei contributi dovuti da costoro durante il tempo nel quale avranno percepito stipendio.

Il ruolo generale sarà rimesso alla tesoreria dello Stato per la riscossione.

Quando l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia soddisfatto entro il mese di maggio al pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ne ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª) e si potrà procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Durante l'anno potranno compularsi elenchi e ruoli suppletivi.

Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate nella Cassa depositi e prestiti come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

(Approvato).

Art. 6.

Sono soggetti al Monte delle pensioni a partire dal 1º gennaio 1889 gli asili d'infanzia mantenuti dai comuni, ed hanno facoltà di assoggettarvisi quelli costituiti in corpi morali.

Il contributo annuo a carico degli asili è stabilito nella misura di cinque centesimi, e quello dei rispettivi insegnanti è stabilito nella misura di tre centesimi degli stipendi effettivi ad essi spettanti, tenuto conto degli assegni fatti loro in natura.

Gli insegnanti negli asili costituiti in enti morali non contribuenti potranno far parte del

Monte, pagando tanto il contributo proprio, quanto quello che sarebbe a carico dell'asilo.

Senatore BARGONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Bargoni ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI, *relatore*. Io devo rivolgere una preghiera all'onorevole ministro, che spero vedere da lui cortesemente accolta, perchè si riferisce ad alcune parole che egli stesso ha dianzi pronunciate.

L'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Marescotti, dichiarava che i veri asili d'infanzia oggi sono quelli che hanno preso nome di giardini d'infanzia. Naturalmente l'Ufficio centrale del Senato avrebbe assai volentieri introdotta anche questa denominazione nell'art. 6 della legge. Se ne è astenuto per quelle ragioni d'urgenza che nessuno più dell'onorevole ministro conosce, e sulle quali egli anzi ha particolarmente insistito. Ma io desidererei conoscere se l'onorevole ministro ha modi di supplire a questa lacuna, affinchè o mediante il regolamento, o con quelle istruzioni ministeriali che egli credesse di dare, i giardini d'infanzia, molti dei quali sono stati di recente creati dai comuni, possano trovare il loro posto sotto la denominazione generica di asili d'infanzia mantenuti dai comuni.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Non vi ha alcun dubbio che nella denominazione *asili d'infanzia* si comprendono i giardini d'infanzia.

Io dichiaro all'Ufficio centrale e al Senato che nel regolamento sarà ciò detto esplicitamente. Né potrebbe esservi dubbio poichè se per una parte gli asili d'infanzia non debbono essere esclusi, per l'altra i giardini d'infanzia corrispondono anche meglio e più direttamente al moderno concetto scolastico.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. La chiusa delle parole dell'onor. ministro mi dispenserebbero dal parlare, ma ponendo mente alle altre parole a quella chiusa premesse, io dovrei oppormi: imperocchè vi hanno giardini d'infanzia in Ita-

lia; ma vi hanno, e vi saranno, gli asili d'infanzia, che giardini non sono, nè diverranno.

Quindi il signor ministro nel suo regolamento potrà parlare di asili d'infanzia e giardini d'infanzia, ma se adoperasse l'ò, anziché l'e, il pensiero della legge rispetto all'istituto cui si riferisce, verrebbe alterato; il che di certo non vorrà l'onor. ministro.

PRESIDENTE. L'onor. ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiarirò il commento testè da me fatto. Io ho inteso e intendo dire: che asili d'infanzia e giardini d'infanzia avranno il medesimo trattamento e che nell'una denominazione, per gli effetti di questa legge, si comprende anche l'altra.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 6.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Tutti i contributi a carico degli asili e dei rispettivi insegnanti saranno compresi dai Consigli provinciali scolastici negli elenchi di cui all'art. 5, e dovranno essere versati dai comuni, dove gli asili si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo art. 5, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori in quell'articolo determinati.

I comuni avranno in ogni caso diritto di rivalsa della intera somma pagata verso gli asili, i quali, se soggetti al Monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante a tenore degli articoli 6, 25 e 27, e, se non soggetti al Monte, dell'intero contributo.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune per conto dell'asilo o dei rispettivi insegnanti, l'Amministrazione dell'asilo non abbia rimborsata al comune la somma da questo pagata, il Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti potrà dichiarare decaduti l'asilo o i rispettivi insegnanti dai benefici del Monte delle pensioni, rimanendo agli insegnanti il diritto di ottenere dal Monte una indennità, per una sola volta, corrispondente al valore dei contributi annuali complessivi precedentemente pagati

tanto dagli insegnanti stessi, quanto dagli asili cui appartengono, cogli interessi composti al saggio uguale a quello, con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

(Approvato).

Art. 8.

Negli anni di esercizio dell'insegnante utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità di cui all'art. 14 si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in enti morali e non iscritti al Monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrairà una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili. Questa quota sarà determinata in ragione della somma totale degli stipendi percepiti dall'insegnante negli asili iscritti al Monte ed in quelli non iscritti. Mancando la prova dell'ammontare degli stipendi pagati dagli asili non iscritti al Monte, essi saranno valutati nella misura dello stipendio minimo legale delle scuole rurali di ultima classe.

(Approvato).

Art. 9.

Gli insegnanti, sia delle scuole mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato, sia degli asili infantili, e i direttori, per venire ammessi al Monte delle pensioni, devono essere provveduti di regolare diploma.

(Approvato).

Art. 10.

La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle provincie, i lasciti, le donazioni, ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il Monte delle pensioni, per collocarli in impiego fruttifero. I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte delle pensioni, saranno alienati e convertiti in ca-

naro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

(Approvato).

Art. 11.

Gli insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari o negli asili del Regno.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari sia negli asili, anche in diverse provincie o comuni del Regno.

(Approvato).

Art. 12.

La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi minimi legali spettanti agli uffici occupati dagli insegnanti negli ultimi cinque anni di servizio.

Agli effetti del presente articolo lo stipendio

dei direttori sarà calcolato nel modo indicato nel secondo capoverso dell'art. 3, e quello degli insegnanti negli asili nel modo indicato nel secondo capoverso dell'art. 6.

(Approvato).

Art. 13.

Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella A unita alla presente legge.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che votando l'art. 13 si vota implicitamente la tabella A annessa alla legge e che fa parte integrante della legge stessa.

Pongo ai voti l'art. 13 con questa avvertenza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pensioni da liquidarsi, dopo 25 anni di servizio, agli insegnanti iscritti *ante* per ogni lira di stipendio minimo legale medio dell'ultimo quinquennio.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL COLLOCAMENTO IN PENSIONE																	Anni di servizio																		
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
25	0.1728	0.1768	0.1808	0.1852	0.1892	0.1914	0.1996	0.2064	0.2128	0.2196	0.2268	0.2360	0.2432	0.2524	0.2628	0.2736	0.2856	0.2988	0.3132	0.3292	0.3464	0.3656	0.3872	0.4108	0.4372	0.4668	0.5000	0.5376	0.5800	0.6280	0.6828	0.7464	0.8188	0.9032	1.0000	25
26		0.1900	0.1948	0.1996	0.2044	0.2092	0.2152	0.2212	0.2292	0.2364	0.2444	0.2532	0.2640	0.2724	0.2836	0.2956	0.3084	0.3232	0.3388	0.3560	0.3752	0.3960	0.4196	0.4456	0.4748	0.5072	0.5440	0.5852	0.6320	0.6852	0.7460	0.8164	0.8964	0.9900	1.0000	26
27			0.2092	0.2144	0.2200	0.2260	0.2312	0.2380	0.2456	0.2544	0.2632	0.2724	0.2836	0.2952	0.3056	0.3188	0.3332	0.3484	0.3660	0.3848	0.4056	0.4284	0.4540	0.4828	0.5148	0.5504	0.5904	0.6360	0.6872	0.7460	0.8132	0.9124	0.9796	1.0000	27	
28				0.2300	0.2360	0.2424	0.2496	0.2560	0.2640	0.2724	0.2828	0.2932	0.3040	0.3160	0.3308	0.3432	0.3588	0.3756	0.3944	0.4152	0.4376	0.4628	0.4908	0.5220	0.5568	0.5960	0.6440	0.6906	0.7464	0.8108	0.8848	0.9704	1.0000	28		
29					0.2532	0.2600	0.2676	0.2756	0.2840	0.2924	0.3024	0.3148	0.3288	0.3396	0.3536	0.3712	0.3880	0.4044	0.4248	0.4468	0.4720	0.4992	0.5296	0.5636	0.6016	0.6444	0.6924	0.7472	0.8088	0.8796	0.9608	1.0000	29			
30						0.2788	0.2868	0.2952	0.3048	0.3136	0.3244	0.3364	0.3504	0.3644	0.3800	0.3964	0.4168	0.4348	0.4568	0.4812	0.5076	0.5376	0.5708	0.6080	0.6492	0.6960	0.7484	0.8080	0.8756	0.9532	1.0000	30				
31							0.3068	0.3164	0.3264	0.3372	0.3476	0.3604	0.3744	0.3908	0.4076	0.4256	0.4452	0.4672	0.4908	0.5172	0.5460	0.5780	0.6144	0.6548	0.7000	0.7504	0.8076	0.8724	0.9464	1.0000	31					
32								0.3384	0.3492	0.3608	0.3736	0.3880	0.4008	0.4172	0.4364	0.4590	0.4776	0.5008	0.5292	0.5552	0.5888	0.6216	0.6604	0.7044	0.7532	0.8084	0.8704	0.9412	1.0000	32						
33									0.3732	0.3860	0.3996	0.4144	0.4292	0.4464	0.4656	0.4884	0.5116	0.5368	0.5648	0.5984	0.6296	0.6672	0.7096	0.7564	0.8100	0.8696	0.9372	1.0000	33							
34										0.4120	0.4268	0.4432	0.4604	0.4772	0.4980	0.5204	0.5472	0.5748	0.6060	0.6380	0.6780	0.7156	0.7612	0.8124	0.8696	0.9344	1.0000	34								
35											0.4556	0.4728	0.4916	0.5120	0.5324	0.5564	0.5828	0.6148	0.6472	0.6828	0.7224	0.7704	0.8160	0.8712	0.9332	1.0000	35									
36												0.5048	0.5248	0.5464	0.5704	0.5944	0.6232	0.6544	0.6920	0.7304	0.7732	0.8204	0.8780	0.9336	1.0000	36										
37													0.5596	0.5832	0.6088	0.6368	0.6652	0.6988	0.7360	0.7808	0.8260	0.8776	0.9348	1.0000	37											
38														0.6216	0.6492	0.6792	0.7124	0.7460	0.7860	0.8304	0.8828	0.9380	0.9906	1.0000	38											
39															0.6916	0.7240	0.7596	0.7984	0.8388	0.8864	0.9388	1.0000	39													
40																0.7712	0.8092	0.8512	0.8972	0.9488	1.0000	40														
41																	0.8616	0.9064	0.9560	1.0000	41															
42																		0.9652	1.0000	42																

Avvertenza. — Per avere l'ammontare della pensione d'un insegnante si moltiplica la media degli stipendi minimi legali, da lui goduti nell'ultimo quinquennio, pel coefficiente che si trova nel punto d'incontro della colonna verticale degli anni di servizio, colla linea orizzontale dell'età dell'insegnante medesimo all'epoca del suo collocamento a riposo.

Art. 14.

Hanno diritto ad una indennità fissa, per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio:

a) gl'insegnanti che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata dei loro servizi;

b) gl'insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni e maggiore di 10 e sono divenuti inabili a continuare o a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nel capoverso precedente;

c) gl'insegnanti che, avendo servito meno di 25 anni e più di 10, fossero licenziati per inettitudine pedagogica;

d) gl'insegnanti che dopo più di 10 e meno di 25 anni di servizio fossero nominati ispettori scolastici alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 15.

Il servizio utile calcolato pel conseguimento della pensione o dell'indennità è quello pel quale gl'insegnanti, che lo hanno prestato con nomina regolare, avranno percepito stipendio.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri, già prima in esercizio, i quali per tale effetto interromperò la loro carriera, purchè paghino il contributo proprio e quello del comune durante la permanenza sotto le armi.

Quando dall'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero; altrimenti non è calcolato.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli insegnanti.

(Approvato).

Art. 16.

Gli insegnanti, che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe co-

minciare il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

(Approvato).

Art. 17.

Le istanze per le ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate ai Consigli scolastici provinciali, i quali, quando le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla Cassa dei depositi e prestiti.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dal Monte delle pensioni e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, coll'intervento di un funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà anche voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 18.

Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede colle forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'Amministrazione del Monte delle pensioni.

(Approvato).

Art. 19.

Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazione delle parti interessate, le deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, o decisa la vertenza dalla Corte dei conti, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà coi fondi del Monte, al pagamento delle

pensioni o delle indennità nei modi e termini, che saranno stabiliti dal regolamento.

Le rate di pensione non dimandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedere o essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o della indennità.

(Approvato).

Art. 20.

Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti, e in ogni caso non prima del 1° gennaio 1889.

La pensione già conseguita si perde dagli insegnanti che riprendano servizio presso qualsiasi scuola pubblica elementare del Regno, salvo poi a cumulare gli anni di servizio prestati prima di tale riammissione con quelli prestati dopo, nel liquidare una ulteriore pensione.

La pensione si perde pure, come si perde il diritto al suo conseguimento, per condanna a pena criminale per qualunque reato o per condanna a pena correzionale non minore di un anno di carcere per corruzione, prevaricazione, falso, furto, truffa e reati contro il buon costume, o per la perdita della nazionalità italiana.

Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo della espiazione della pena correzionale.

(Approvato).

Art. 21.

Nel caso di riabilitazione del condannato, la pensione sarà concessa a cominciare dalla data del decreto di riabilitazione, e nel caso di condanna a pena correzionale, a' termini del precedente articolo, la pensione si ripristinerà dopo cinque anni dal giorno in cui sarà stata espia la pena.

(Approvato).

Art. 22.

La presente legge non è obbligatoria per quei comuni, dove già al 1° gennaio 1879 erano in

vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni, dove esistono regolamenti speciali.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata a' termini della presente legge e ripartita a carico del Monte o dei comuni forniti di speciali regolamenti in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati e i comuni non obbligati al contributo abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte o che si facessero anche dai comuni, che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

(Approvato).

Senatore BARGONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI, *relatore*. Prima di passare alla discussione delle disposizioni transitorie avrei una seconda preghiera da rivolgere all'onor. ministro nella convinzione che egli vorrà essere compiacente nell'esaudirla, come ha fatto per quella precedente.

Nell'art. 6 che abbiamo già votato è stabilito, e giustamente, che l'Amministrazione della provincia e l'amministrazione dei comuni verseranno l'intera somma dei contributi nella tesoreria dello Stato una volta all'anno nel mese di maggio. Nulla è detto, ed evidentemente era il caso che la legge lo dicesse, sul modo con cui gli insegnanti, alla loro volta, verseranno il loro contributo nelle casse dei comuni.

Ora può accadere che qualche comune pretenda che l'insegnante faccia l'intero versamento della ritenuta del 3 per 100 una volta all'anno, per esempio, nel mese di aprile.

Ma bisogna considerare che gli stipendi degli

insegnanti sono minimi e se vengono falcidiati del 3 per 100 in una volta sola, nè può derivare un grave dissesto per quel mese alle finanze di questi medesimi insegnanti.

In fatti, se noi prendiamo a cagion d'esempio uno stipendio vicino alla media, quello di 720 lire, un insegnante dovrebbe versare tutte in una volta 18 lire; ciò che gli porterebbe assolutamente un sacrificio non indifferente.

La preghiera quindi che rivolgo all'onorevole ministro è questa di far conoscere al Senato se egli crederebbe di disporre o col regolamento o nel modo che crederà più opportuno, come del resto è già accennato nella relazione, che gli insegnanti possano essere autorizzati a fare il versamento di mese in mese o almeno ad ogni bimestre, e in ogni caso colla maggior facilità che può offrire loro il comune, operando esso addirittura la ritenuta del relativo importo.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io aveva letto nella relazione dell'Ufficio centrale l'osservazione che ora ha ricordata il senatore Bargoni; e consento in essa perfettamente.

Il metodo normale è quello della ritenuta mensile, ed io avrò cura che così realmente si proceda o per effetto delle disposizioni regolamentari, o mercè apposite istruzioni. Per fermo si deve evitare l'inconveniente di cui ha fatto cenno l'onorevole relatore. E poichè ho la parola, tengo a dichiarare al Senato che il Governo terrà nella dovuta considerazione le osservazioni esposte dall'Ufficio centrale. Sono d'accordo con esso, sia relativamente alla interpretazione da darsi alle parole « pene correzionali » all'art. 21, sia per ciò che concerne i minori. Tutte le avvertenze fatte dall'Ufficio centrale saranno oggetto di particolari disposizioni nel regolamento per l'attuazione della presente legge.

Senatore BARGONI, *relatore*. La ringrazio.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

Acquistano il diritto alla pensione gl'insegnanti che al 1° gennaio 1879 avevano una età

superiore ai 30 anni, che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato e che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati iscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

(Approvato).

Art. 24.

Gli insegnanti contemplati nell'art. 23, che avessero cessato o cessassero dall'insegnamento prima del 1° gennaio 1889 con 25 o più anni di servizio e che si trovassero nelle condizioni indicate nell'art. 1 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili, avranno diritto alla liquidazione della pensione, tenuto conto del disposto del secondo capoverso dell'art. 31.

(Approvato).

Art. 25.

Acquisteranno diritto alla pensione gl'insegnanti negli asili infantili soggetti al Monte che al 1° gennaio 1889 avranno una età superiore ai 30 anni, e che a quel tempo si troveranno in ufficio, corrispondendo al Monte il contributo calcolato come all'art. 6 e quando siano stati iscritti al Monte effettivamente per una durata complessiva non minore di 10 anni.

(Approvato).

Art. 26.

Agl'insegnanti contemplati nell'art. 25, che cessassero dal servizio prima del 1° gennaio 1899, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 24.

(Approvato).

Art. 27.

Gli insegnanti negli asili infantili contribuenti al Monte possono essere considerati soggetti al Monte stesso a partire dal 1° gennaio 1879 alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gl'insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in ufficio, o a partire

dall'entrata in ufficio, se questa si sia verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine, che sarà fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi e gli asili cui appartengono paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi.

(Approvato).

Art. 28.

Gli insegnanti negli asili costituiti in corpi morali non contribuenti al Monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 25 e 27, saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi, quando paghino, oltre al contributo proprio, quello che sarebbe stato a carico dell'asilo, se questo fosse stato soggetto al Monte.

(Approvato).

Art. 29.

Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare di una scuola all'epoca della attuazione della legge 13 novembre 1859 e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità scolastiche competenti.

(Approvato).

Art. 30.

L'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale: « Sussidio al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari », stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, numero 4646 (serie 2^a), per 10 anni a partire dal 1° gennaio 1879, sarà continuata per altri dieci anni a partire dal 1° gennaio 1889.

(Approvato).

Art. 31.

Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominceranno col 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari e col 1° gennaio 1899 per gli insegnanti negli asili.

Nessuna assegnazione di pensioni o di indennità potrà essere fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni.

(Approvato).

Art. 32.

Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato e quelle degli insegnanti negli asili infantili, che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879 o si troveranno in ufficio al 1° gennaio 1889, saranno liquidate:

a) per quelli che alle epoche sopra indicate avevano od avranno una età minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella A;

b) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 30 ma inferiore ai 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un sesto;

c) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 40 e inferiore ai 55, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un terzo;

d) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 55, sulla base della tabella A, con la diminuzione della metà.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell'art. 14, agli insegnanti contemplati nei capoversi b, c e d del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un terzo e della metà.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879, e che approfittassero della facoltà loro concessa dall'art. 27, saranno liquidate colle norme fissate per la liquidazione delle pensioni e delle indennità degli insegnanti nelle scuole elementari.

(Approvato).

Art. 33.

Al 31 dicembre 1889 e successivamente ad ogni quinquennio sarà compilato il bilancio tecnico del Monte delle pensioni.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della

tabella per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relativo agli insegnanti iscritti al Monte, e dovranno essere sottoposte alla approvazione del Parlamento.

(Approvato).

Art. 34.

Entro l'anno 1891 sarà, in base a un bilancio tecnico, presentato un progetto di legge per destinare a favore delle vedove e degli orfani dei maestri elementari le somme che restino a disposizione del Monte delle pensioni in conseguenza del maggiore contributo imposto dall'art. 3, e in quanto le condizioni della Cassa lo consentano, a migliorare le condizioni di pensione dei maestri stessi.

(Approvato).

Art. 35.

È data facoltà al Governo di provvedere con regolamento, da pubblicarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si passerà alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge discussi ed approvati:

I. Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli;

II. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 concernente il Monte delle pensioni per gl'insegnanti delle scuole elementari.

Si procede all'appello.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa; si procede alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Dalla numerazione dei voti risulta il Senato non essere in numero.

La votazione sarà rinnovata in una prossima seduta e, l'ordine del giorno essendo esaurito, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 e 35 pom.).